



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MARINELLO, RUVOLO, CERONI e GIBIINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MARZO 2013

Ripristino del divieto di prospezioni petrolifere entro il limite
di 12 miglia marine dalla costa

ONOREVOLI SENATORI. - A seguito del disastro petrolifero del 2010 nel Golfo del Messico, i cui oneri abnormi hanno quasi messo in ginocchio la British Petroleum (oltre 6 miliardi di dollari di costi diretti per il tamponamento della falla e per la ripulitura delle acque e delle coste; sono ancora in corso i procedimenti risarcitori per danni alla pesca al turismo nonché alla salute delle popolazioni rivierasche), il Governo Berlusconi, con il concorso di tutte le forze politiche, stabilì un divieto di fare perforazioni petrolifere lungo le coste nazionali, laddove insistessero riserve marine protette.

Una norma di assoluto buon senso se si considera che il Mediterraneo, mare chiuso con scarso ricambio delle acque, è una delle principali fonti di ricchezza del nostro Paese, ove si considerino anche solo la pesca e il turismo.

Il Governo Monti era partito con l'idea di cassare questa norma; più volte i ministri economici sono intervenuti dicendo che molti miliardi di investimenti venivano bloccati dalla decisione del Governo Berlusconi che di fatto impediva qualunque tipo di perforazione nel nostro mare.

Con l'articolo 35 del decreto-legge n. 83 del 2012 (il cosiddetto «sviluppo Italia») il Governo Monti si è limitato a considerare tutti quei permessi in corso durante il periodo in cui era vigente la norma del Governo Berlusconi, sanando i procedimenti in corso che erano stati esclusi.

Inoltre ha introdotto un limite generale di divieto dal 12 agosto 2012 in poi per tutte le prospezioni entro le 12 miglia e a provveduto ad innalzare le *royalties* versate dalle società estrattive in mare.

L'esame del decreto in questione è stato analogo a quello di tutti i decreti del Governo Monti e cioè è stato esaminato e modificato dalla sola commissione parlamentare che lo ha ricevuto per prima. Il voto sui decreti Monti è sempre stato sottoposto a fiducia sia nell'Assemblea della Camera che in quella del Senato. Di conseguenza, anche i parlamentari siciliani, che hanno a cuore le sorti della propria regione e del bel mare che la circonda, nulla hanno potuto fare contro una disposizione siffatta. Per cassarla si sarebbe dovuta negare la fiducia a Monti e far cadere il Governo!

Nei mesi successivi all'agosto 2012, non solo i comuni rivieraschi, ma anche intere regioni si sono sollevate contro la riapertura dei termini per le autorizzazioni alle prospezioni concesse prima del 2010. Ci si riferisce in particolare alla Sicilia e alle regioni Adriatiche, che hanno addirittura approvato documenti comuni.

La norma qui proposta ripristina il precedente divieto, salvo che con voto unanime dei comuni rivieraschi non si conceda di proseguire nelle prospezioni. In tal modo si lasciano le comunità locali padrone del proprio destino.

Inoltre viene mantenuto quanto di buono c'era nella norma presentata dal Governo Monti: il divieto di prospezione generalizzato entro le 12 miglia e l'incremento delle *royalties* per le società estrattive, da destinare ad un fondo destinato a finanziare le azioni di monitoraggio e contrasto dell'inquinamento marino e le attività di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Divieto di prospezioni petrolifere entro il limite di 12 miglia marine dalla costa)

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 17 è sostituito dai seguenti:

«17. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro 12 miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette.

17-bis. I procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, e i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché l'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla medesima data, anche ai fini dell'esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi sono sottoposti alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del presente decreto, previo parere favorevole alla

prosecuzione degli interventi di tutti gli enti locali posti in un raggio di 12 miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attività di cui al comma 17.

17-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore dell'articolo 35 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, i titolari delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti a corrispondere annualmente l'aliquota di prodotto di cui all'articolo 19, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal 7 al 10 per cento per il gas e dal 4 al 7 per cento per l'olio. Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a versare le somme corrispondenti al valore dell'incremento dell'aliquota ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnate, in parti uguali, ad appositi capitoli istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico, per assicurare il pieno svolgimento rispettivamente delle azioni di monitoraggio e contrasto dell'inquinamento marino e delle attività di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare».